

N. 01777/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02410/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2410 del 2015,
proposto da:

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Direr - Dirl Lazio, Renato Rosa, Maria Cristina Pauselli, Maria Rossi, Barbara Niccoli, Grazia Maria Traina, Lilia Cavaterra, Angelica Rosa, Luisa Cassitto, Loretta Antonelli, Laura Fanasca, Teresa Franco, Marcello Giuliani, Rosella Pierotti, Fiorella Giunta, Domenico Farina, Gianluca Giberti, Domenico Genovesi, Guido Bronchini, Silvana Resta, Marina Scazzocchio, Federica Bonati, Gianni Di Stasio, Rosella Merlani, Bernardino Stefani, Luigi Martino Giovannelli, Franco Di Santo, Giacinto Micheli, Saverio

Allegretti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, Via Pierluigi Da Palestrina,19;

nei confronti di

Luca Marta, rappresentato e difeso dagli avv. Silvio Crapolicchio e Giuseppe Baisi, con domicilio eletto presso Silvio Crapolicchio in Roma, viale Parioli n. 44;

Claude Scheiber;

Antonio Mazzarotto e Tiziana Biolghini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Saverio Bertolini, Salvatore Bellomia, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Bertolini in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambriano n. 82;

Silvana Denicolò, Valentina Corrado, Silvia Blasi, Davide Barillari, Devid Porrello, Gianluca Perilli, rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Perugini, con domicilio eletto presso Arturo Perugini in Roma, viale Angelico, 301;

Paolo Cibirin e Pierluca Maceroni, rappresentati e difesi dagli avvocati Eugenio Picozza e Maria Vittoria Ferroni, domiciliati presso il loro studio in Roma, via di San Basilio n. 61);

e con l'intervento di

ad opponendum:

Cida Enti Locali, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Manni e Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, Via Pierluigi Da Palestrina,19;

Leopoldo Turani ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso

Domenico Tomassetti in Roma, Via Pierluigi Da
Palestrina,19;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I
TER, n. 03670/2015, resa tra le parti, concernente
conferimento incarichi dirigenziali a personale esterno.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e contestuale appello
incidentale di Direr - Dirl Lazio nonché di Renato Rosa ed
alrtri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e contestuale appello
incidentale di Antonio Mazzarotto e di Tiziana Biolghini;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e contestuali appelli
incidentali proposti da Pierluca Maceroni e Paolo Cibir,
rappresentati e difesi dagli avv. Eugenio Picozza, Maria
Vittoria Ferroni, con domicilio eletto presso Eugenio
Picozza in Roma, Via di San Basilio n.61;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Silvana Denicolò,
Valentina Corrado, Silvia Blasi, Davide Barillari, Devid
Porrello e di Gianluca Perilli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Marta;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza
del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento
parziale del ricorso di primo grado, presentata in via
incidentale dalla Regione appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2015 il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Maria Vittoria Ferroni, Gianluigi Pellegrino, Domenico Tomassetti, Arturo Perugini, Francesco Saverio Bertolini e Alessandro Pace su delega dell'avv. Silvio Crapolicchio;

Rilevato, all'esito della delibazione della causa propria della presente fase cautelare, che:

- a) appaiono *ictu oculi* infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello della Regione nel suo complesso (sotto il profilo della violazione del principio di specificità sancito dall'art. 101, co. 1, c.p.a.) e del primo mezzo di gravame (comune anche all'appello proposto dai signori Mazzarotto e Bolghini, con cui è stata reiterata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo accolta solo in parte dall'impugnata sentenza);
- b) nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello pubblico volto a consentire la continuità dell'azione amministrativa svolta dalle articolazioni dirigenziali coinvolte dagli effetti della sentenza di annullamento oggetto del presente gravame;
- c) in applicazione dei principi divisati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Ad. plen. n. 28 del 2014 e Sez. V, n.806 del 2015, cui si rinvia a mente dell'art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), è opportuno sospendere il presente giudizio in attesa che le Sezioni unite della Corte di Cassazione si pronuncino sul regolamento di giurisdizione proposto dalla Regione Lazio in cause (specificamente indicate dalla medesima Regione nella produzione documentale depositata

in data 24 aprile 2015, non specificamente contestata dalle controparti), aventi un oggetto sostanzialmente identico a quello della odierna controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta):

a) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2410/2015) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata;

b) sospende il presente giudizio sino alla definizione del regolamento di giurisdizione meglio specificato in motivazione;

c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)